



COMUNE DI OSILO

Settore Servizi Sociali, Scolastici e PLUS

BANDO PUBBLICO

**per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla
L. 431/98, art. 11. Annualità 2026**

Art. 1 – Norma generale

Con il presente Bando vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11, destinato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'anno 2026.

Art. 2 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Osilo sussistente al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo;
- titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, site nel Comune di Osilo e occupate a titolo di abitazione principale;
- titolarità di contratti di sublocazione e di contratti di locazione transitoria;
- il contributo è concesso anche qualora il canone non sia corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo;
- per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- Il Contratto dev'essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- in caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal bando;
- Nel caso in cui il contratto sia stipulato tra più conduttori appartenenti a diversi nuclei familiari e residenti nel medesimo alloggio, ciascuno di loro, se in possesso dei requisiti, potrà presentare la domanda.

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni (normativa ISE/ISEE).

Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di contributo.



Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione);
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Art. 3 - Requisiti di carattere economico

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.908,10), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74 annui**.

Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.1731,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00 annui**;

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE in corso di validità nell'anno 2026.

Art.4 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il Fondo in oggetto è cumulabile con altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.



In caso di concessione di altri contributi per il sostegno alla locazione, si ha la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o, viceversa, si ha la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento.

Art. 5 - Determinazione della misura dei contributi

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2026 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero sette, il canone annuo è dato dalla somma dei sette canoni mensili).

Calcolo per definizione Contributo:

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A, B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone. L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dall'Assessorato Regionale competente.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% entro i limiti massimi indicati all'art.3 del presente bando o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2 comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = **€ 2.200,00** (minore di € 3.098,74).



Art. 6 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato nel momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili. Nel caso in cui il finanziamento regionale dovesse essere insufficiente e non coprire il fabbisogno complessivo richiesto, si procederà ad operare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ammessi inseriti nelle fasce A e B.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art. 7- Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda predisposto dal Comune. I moduli di domanda e la copia del Bando Pubblico con l'indicazione dei requisiti richiesti, possono essere ritirati presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Osilo o scaricati dal sito internet www.comune.osilo.ss.it.

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e trasmesse all'ufficio Protocollo del Comune tramite:

- Consegna a mano presso l'Ufficio protocollo;
- trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.osilo.ss.it o all'indirizzo protocollo@comune.osilo.ss.it indicando nell'oggetto **“Domanda di partecipazione al bando per contributo del canone di locazione anno 2026”**. In tal caso faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati **DOVRANNO ESSERE PRODOTTI IN FORMATO PDF entro e non oltre la data del 21.10.2026.**

All'istanza di partecipazione dovranno essere **obbligatoriamente allegati** i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato e adibito ad alloggio principale;
2. Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2026 (nel caso in cui il proprietario aderisca al regime della “cedolare secca” occorre allegare la comunicazione inviata dallo stesso all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto);
3. Copia del documento di identità valido, del richiedente;
4. Copia del codice IBAN rilasciato dall'istituto di credito o postale o della carta prepagata relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico. Si precisa che il conto corrente o la carta ricaricabile DEVE essere intestato o cointestato a colui che ha presentato la domanda di partecipazione;
5. Copia dell'Attestazione ISEE 2026;
6. Copia del permesso di soggiorno **(solo per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea)**;
7. Copia verbale della Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità **(solo per i nuclei al cui interno risieda stabilmente un disabile)**;



8. Ricevute di pagamento del canone di locazione annualità 2026.

Art. 8- Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Osilo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Osilo lì, 04.09.2026

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to A.S. Mirko Marongiu